



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

79/2012

OTTOBRE/1/2012 (*)

2 Ottobre 2012

***I MINISTERI DEL LAVORO E
DELL'INTERNO STANNO FORNENDO
RISPOSTE AI DUBBI RICORRENTI IN
MERITO ALLA "SANATORIA" PER I
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
ILLEGALMENTE OCCUPATI IN
ITALIA IN SCADENZA IL PROSSIMO
15 OTTOBRE.
ECCONE UNA SINTESI.***

E' ormai entrata nel vivo la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari clandestini irregolarmente occupati nel nostro Paese e della

quale vi abbiamo già notiziato con i numeri 65 e 75 del 2012 di questa rubrica.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Interno, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet le FAQ (*frequently asked questions*) utili a coloro che stanno affrontando questo adempimento.

In particolare, i Dicasteri citati hanno precisato che:

- la regolarizzazione del lavoratore può avvenire con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o, per i lavoratori domestici, di durata non inferiore a 20 ore settimanali. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi previsti dai c.c.n.l. e all'importo dell'**assegno sociale** (*id: € 5.577 annui per l'anno corrente*);
- possono accedere alla regolarizzazione anche i datori di lavoro che, a seguito di precedente istanza inoltrata in ottemperanza al "decreto flussi", abbiano ritirato il nulla osta senza poi dare seguito all'assunzione per sopravvenuta indisponibilità all'instaurazione del rapporto di lavoro;
- possono accedere alla regolarizzazione anche i datori di lavoro che, per una delle precedenti sanatorie, abbiano licenziato il lavoratore "regolarizzando" nelle more della convocazione per la stipula del contratto. A tal fine è necessario che il datore si sia ugualmente presentato all'U.T.G. per la sottoscrizione del contratto di lavoro riferito ai periodi di reale attività lavorativa;
- il **subentro** di un altro datore di lavoro a quello che aveva dato avvio alla procedura di regolarizzazione è consentito solo in caso di decesso dello stesso o per causa di forza maggiore (ad esempio il ricovero grave del badato). Per le aziende l'eventuale subentro è consentito a favore della società che abbia rilevato un'altra azienda nel frattempo fallita;

- nel caso in cui il lavoratore non abbia il passaporto, o lo stesso sia scaduto, è possibile aderire ugualmente alla sanatoria avendo l'accortezza di indicare, sia sul modello F24 che nell'istanza telematica, i dati del passaporto scaduto o di un attestato d'identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del lavoratore. In tal caso è da tenere presente che, **all'atto della stipula del contratto di soggiorno, sarà necessario il possesso di un nuovo passaporto o di un documento equipollente;**
- il lavoratore dovrà dimostrare la propria presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Per il periodo successivo, per il quale viene richiesta la "presenza ininterrotta", opererà una presunzione generica in tal senso, salvo evidenze che attestino il contrario (*ad esempio visti sul passaporto di uscita/reingresso in Italia nel periodo gennaio 2012/settembre 2012*);
- il versamento retributivo/contributivo/fiscale dovrà riferirsi ad almeno sei mesi. Se il rapporto lavorativo si protrarrà per un periodo maggiore gli obblighi *ut supra* dovranno essere assolti per **l'intero periodo di occupazione;**
- i datori di lavoro domestico riceveranno direttamente a casa i bollettini MAV per il pagamento degli importi dovuti all'INPS. Infatti l'Istituto di Previdenza rileverà i dati direttamente dalla domanda di emersione EM-DOM;
- come per le precedenti sanatorie, il datore di lavoro che fosse impossibilitato a presenziare alla sottoscrizione del contratto di soggiorno potrà delegare il coniuge, il figlio o un altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, i quali dovranno provvedere a rilasciare una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 DPR 445/2000 attestante la causa ostativa alla firma del contratto da parte del datore. Gli altri

soggetti eventualmente delegati dovranno invece munirsi di una delega notarile.

- Entro 48 ore dall'inoltro della domanda di emersione è necessario inviare la **comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato** all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sul sito ministeriale, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/68532C22-52B3-4F88-9420-AE1BA097008B/0/FAQ_Emersione_21_9_12.pdf, è possibile trovare le risposte a molti altri quesiti di interesse comune.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA